



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL 28/07/2023

OGGETTO: SERVIZI DI ACQUEDOTTO – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore 17:00 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Di Pippa Giambattista	Sindaco	Presente
D'ambrosio Antonio	Vice Sindaco	Presente
Sanarico Alfredo	Assessore	Presente
Palazzo Francesca	Assessore	Presente
Molfetta Anna	Assessore	Assente
Rotolo Francesco	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Segretario Dott. Alessandro Langiu .

Assume la presidenza Il Sindaco Dott. Giambattista Di Pippa , il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio del Comune di Castellaneta (d'ora in poi "Ente") è gestito in parte dalla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora in poi "AQP") in qualità di gestore nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia ed in parte direttamente da codesto Ente tramite il modello organizzativo della "gestione in economia" (d'ora in poi "acquedotto cittadino"). Più in dettaglio: il servizio affidato ad AQP consiste nella captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo, distribuzione ad usi civili e depurazione delle acque nel territorio di Castellaneta Marina e porzione del centro abitato; il servizio reso in gestione diretta da codesto Ente consiste nella sola distribuzione di acqua derivante da pozzi artesiani situati nel territorio comunale, in favore di utenti comunque allacciati alla fogna gestita dall'AQP che, sull'abitato, gestisce anche l'impianto di depurazione;
- l'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede "*La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*".
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative alle entrate di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di anzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- la lettera c) del comma 1 dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000, prevede che le suddette deliberazioni devono, fra l'altro, essere allegate al bilancio di previsione;
- l'art. 48 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 così dispone: "*(...) La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge ad consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso (...).*"
- il decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

CONSIDERATO CHE:

- La Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 disciplina *ex novo* quanto stabilito dalla Legge 5 gennaio 1994 n° 36, relativamente all'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua;
- l'art. 21, comma 19 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito ad ARERA -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

- la Legge Regionale Puglia del 30 maggio 2011, n. 9 “*Istituzione dell’Autorità Idrica Pugliese*” (AIP), attribuisce all’Autorità istituita, tra le altre, le seguenti funzioni: aggiornamento e l’attuazione del Programma di investimenti per l’estensione, l’ottimizzazione e la qualificazione dei servizi; la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l’approvazione e l’aggiornamento del Programma degli interventi del Piano finanziario e del Modello gestionale e organizzativo; la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- la deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 con la quale l’Autorità ha definito le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore.

VISTA la deliberazione n.665/2017/R/IDR, del 28/9/2017, con la quale l’ARERA ha determinato i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, integrato con le disposizioni recate dall’articolo 60 della legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale) in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato nonché del successivo D.P.C.M. 13 ottobre 2016 adottato in forza della citata previsione;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/2011, prevede che “*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <<chi inquina paga>>. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo*”;
- l’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/2012, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas*”;

VISTI:

- la deliberazione del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/IDR, con cui l’ARERA ha approvato il Testo Integrativo relativo alla regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato al livello nazionale;
- il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), allegato alla predetta deliberazione 665/2017/R/IDR con cui sono state fornite le disposizioni in materia di articolazione tariffaria;
- la deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/IDR, recante “*Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3*” per il periodo per gli anni 2020-2023;
- La deliberazione ARERA 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/IDR, recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”

VISTI i costi contabilizzati per l'anno 2023 per la gestione dell'acquedotto cittadino come dettagliati con la seguente tabella:

Capitolo	Descrizione	Importo
12840	ACQUISTO BENI	1.090,00 €
12870	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE DIRETTA	10.816,00 €
12890	SPESE ENRGIA ELETTRICA	452.072,87 €
12901	RESTITUZIONE SOMME	1.500,00 €
12920	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	5.500,00 €
12921	RIBORSI ALLACCI	1.000,00 €
	QUOTA SERVIZIO APPALTO GLOBAL MANUTENZIONE	49.995,30
	Totale	521.974,17 €

RITENUTO di dover procedere con la predisposizione dell'articolazione tariffaria relativa al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione delle utenze riconducibili all'acquedotto cittadino, gestito direttamente da codesto Ente, in modo da garantire la copertura integrale dei costi di gestione innanzi indicati

PRESO ATTO CHE, allo stato attuale:

- le utenze a ruolo, riconducibili all'acquedotto cittadino, ammontano a circa n. 2.235 allacci, di cui n. 2.019 per uso domestico, n. 84 per uso agricolo e n. 132 per uso commerciale;
- l'articolazione tariffaria del solo servizio acquedotto relativo alle utenze in parola, elaborata fino all'annualità 2022, giusto ultima deliberazione della Giunta Comunale, n. 101 del 23/05/2022, è stata predisposta con criterio induttivo, pari a mc 73 per utenza, in difformità al quadro normativo delineato dall'ARERA come innanzi sintetizzato;
- l'articolazione tariffaria del servizio fognatura e depurazione per le stesse utenze, non risulta predisposta e né tantomeno risultano inviate richieste di pagamento all'utente finale;
- non risultano effettuate le letture periodiche dei consumi e né tantomeno risultano raccolte autoletture presso i contatori installati in prossimità del punto di allaccio, necessarie per la determinazione del consumo medio annuo;
- non è disponibile alcuna informazione o analisi in merito allo stato di manutenzione e funzionamento dei contatori installati;

RICHIAMATO

- il comma 1 dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 *“Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. ((Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.))”*
- il comma 2-ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 *“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti*

per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis)"

- il comma 4 dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. "*

CONSIDERATO INOLTRE, CHE:

- con Sentenza n. 2564/2023, pubblicata il 26/06/2023, RG 158/2016, Repert. n. 3629/2023 del 27/06/2023, il Comune di Castellaneta è stato condannato a corrispondere in favore dell'AQP i corrispettivi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione reso, nel periodo dal 29/10/2004 al 09/09/2015, presso le utenze riconducibili all'acquedotto cittadino, gestito direttamente da codesto Ente;
- l'AQP, ha inviato ulteriori fatture inerenti lo stesso servizio reso per il periodo dal 2015 al 2023;
- Codesta Amministrazione Comunale, con D.G.C. del 14 luglio 2023 n. 31 ha avviato la fase di interlocuzione, anche transattiva, per la definizione dei debiti pregressi e contestuale cessione all'AQP, della rete di distribuzione dell'acqua relative alle utenze gestite in economia da codesto Ente;

RITENUTO necessario avviare contestualmente, nelle more della definizione della assunzione in gestione da parte dell'AQP della rete idrica dell'acquedotto cittadino, la procedura di definizione dell'articolazione tariffaria in ottemperanza al quadro normativo delineato dall'ARERA, previa interlocuzione con l'Autorità Idrica Pugliese finalizzata alla condivisione del percorso di definizione e recupero del quadro regolatorio oppure alla valutazione delle condizioni di accesso ad uno schema di convergenza - alternativo agli schemi regolatori "classici" – ai sensi dall'art. 31 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 applicabile *"ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente"* ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio al fine di consentire loro di uniformarsi, sia pure gradualmente, alla regolazione del servizio idrico integrato.

EVIDENZIATA la necessità di dover procedere alla approvazione delle tariffe 2023, entro il 31 luglio 2023, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi di gestione

DATO ATTO dell'impossibilità di accedere alla definizione del quadro regolatorio ARERA entro il termine innanzi indicato tenuto conto delle criticità operative e delle oggettive

condizioni di difficoltà per il recupero di dati ed informazioni utili allo sviluppo della tariffa di ripartizione in bolletta dei costi

RICHIAMATA:

- la relazione integrativa dell'AQP del 07/09/2016 depositata nel giudizio R.G. n. 158/2016 Comune di Castellaneta/Acquedotto Pugliese S.p.A. con cui, lo stesso gestore, oltre a rappresentare le problematiche connesse alla coesistenza di impianti gestiti da soggetti differenti, riporta dati statistici inerenti il consumo medio annuo per impegnativo riconducibile alle utenze del c.d. "acquedotto cittadino" quantificato pari a mc 95,29
- l'Autorità Idrica Pugliese, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 97 del 18 novembre 2022, in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 733/2022/R/IDR del 27 dicembre 2022 di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, ha aggiornato, con riferimento al bacino tariffario della Regione Puglia gestito dall'AQP, la struttura tariffaria per l'anno 2023, conformemente alla deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, con cui l'ARERA ha approvato i criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023), previsto dall'art. 6 della citata Deliberazione n. 580/2019.

VALUTATA l'opportunità:

- di ripartire il costo complessivo della gestione 2023 contabilizzato, per il servizio acquedotto cittadino, pari a € 521.974,17, fra le utenze a ruolo pari complessivamente a 2.235 di cui (2019 uso domestico, 84 uso agricolo, 132 uso commerciale) con base di riferimento al consumo induttivo di mc 95,29/utenza;
- di recuperare il costo relativo al servizio di fognatura e depurazione, applicando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AIP n. 97 del 18 novembre 2022 ed applicate dall'AQP con base di riferimento al consumo induttivo di mc 95,29/utenza

RITENUTO necessario confermare, per l'anno 2023:

- il criterio di articolazione tariffaria dell'acquedotto cittadino riferibile ai consumi induttivi, rilevati dall'AQP, pari a mc 95,29;
- i corrispettivi relativi al concessioni provvisorie, prelevamento occasionale, nolo contatore e costi di allaccio minimo come definiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2017, confermate per il 2022 con atto di Giunta Comunale n. n. 101 del 23/05/2022;
- le tariffe approvate dall'AIP, applicate dall'AQP, inerenti il servizio di fognatura e depurazione, riferibile ai consumi induttivi pari a mc 95,29 di seguito stralciate:
 - Servizio fognatura
Acque reflue domestiche o assimilate: €/mc 0,205508
Acque reflue industriali: €/mc 0,285061
Quota fissa uso domestico residente, uso condominiale: €/anno 4,77
Quota fissa uso domestico non residente: €/anno 5,73
Quota fissa uso commerciale, pubblico, antincendio: €/anno 4,77
Quota fissa acque reflue industriali: € 26,53
 - Servizio depurazione
Acque reflue domestiche o assimilate: €/mc 0,593246
Acque reflue industriali: €/mc 0,240075
Quota fissa uso domestico residente, uso condominiale: €/anno 13,74
Quota fissa uso domestico non residente: €/anno 16,49
Quota fissa uso commerciale, pubblico, antincendio: €/anno 13,74

Quota fissa acque reflue industriali: €/mc 0,000180

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000, rispettivamente dal responsabile dell'ufficio patrimonio Arch. Pasquale Dalò e dal responsabile dell'ufficio contabile Dott.ssa Francesca Capriulo

VISTI:

- La normativa vigente in materia;
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **APPROVARE** i costi di gestione per l'anno 2023 dell'acquedotto cittadino pari a € 521.974,17 e le rispettive tariffe riconducibili al servizio acquedotto come di seguente elenco:
 - Uso domestico: tariffa al mc € 2,4509 fino a 95,29 mc
 - Uso agricolo: tariffa al mc € 2,4509 fino a 95,29 mc
 - Uso commerciale: tariffa al mc € 2,4509 fino a 95,29 mc
 - Uso industriale: tariffa al mc € 2,4509 fino 1000 litri al giorno
 - Concessioni provvisorie: tariffa € 2,00 al mc in base al consumo
 - Prelevamenti occasionali: tariffa € 1,80 al mc in base al consumo
 - Nolo contatore: tariffa € 5,00 all'anno
 - Costo allaccio minimo: tariffa € 500,00 salvo conguaglio
2. **APPROVARE** le tariffe 2023 per i servizi di fognatura e depurazione riconducibili alle utenze allacciate all'acquedotto cittadino e alla fogna e depurazione gestito dall'AQP come di seguente elenco:
 - a. Servizio fognatura
 - Acque reflue domestiche o assimilate: €/mc 0,205508
 - Acque reflue industriali: €/mc 0,285061
 - Quota fissa uso domestico residente, uso condominiale: €/anno 4,77
 - Quota fissa uso domestico non residente: €/anno 5,73
 - Quota fissa uso commerciale, pubblico, antincendio: €/anno 4,77
 - Quota fissa acque reflue industriali: € 26,53
 - b. Servizio depurazione
 - Acque reflue domestiche o assimilate: €/mc 0,593246
 - Acque reflue industriali: €/mc 0,240075
 - Quota fissa uso domestico residente, uso condominiale: €/anno 13,74
 - Quota fissa uso domestico non residente: €/anno 16,49
 - Quota fissa uso commerciale, pubblico, antincendio: €/anno 13,74
 - Quota fissa acque reflue industriali: €/mc 0,000180
3. **DI STIMARE**, conseguentemente, il gettito complessivo del servizio acquedotto in € 521.974,17, con rapporto di copertura pari al 100,00% del costo contabilizzato, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
4. **DI STIMARE**, conseguentemente, il gettito complessivo del servizio di fognatura e depurazione in € 211.483,01 (di cui € 43.767,69 canone fognatura, € 10.660,95 quota fissa fognatura, € 126.345,47 canone depurazione, € 30.708,90 quota fissa

- depurazione), da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2023 da riconoscere al gestore AQP;
5. DI DARE ATTO che il rapporto annuo di copertura del costo del servizio acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti sarà almeno pari al 100% con riferimento alle entrate previste ed alla somma dei costi e ammortamenti contabilizzati dall'ufficio patrimonio;
 6. DI DISPORRE l'immediato avvio delle procedure di definizione dell'articolazione tariffaria in ottemperanza al quadro normativo delineato dall'ARERA, previa interlocuzione con l'Autorità Idrica Pugliese finalizzata alla definizione del percorso condiviso per il recupero del quadro regolatorio oppure per la valutazione delle condizioni di accesso ad uno schema di convergenza - alternativo agli schemi regolatori "classici" - ai sensi dall'art. 31 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 ;
 7. DI DISPORRE che il servizio Acquedotto adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate e le comunicazioni agli organi preposti alla vigilanza;
 8. DI EMANARE, con la presente, apposito atto di indirizzo al Funzionario responsabile del servizio affinché ponga in essere quanto pattuito con Atto di transazione in fase di approvazione con l'Ente Acquedotto Pugliese per la sostituzione dei contatori, al fine di conseguire la lettura dei consumi finalizzata anche alla determinazione della tassa per il trattamento delle acque reflue.
 9. DI INVIARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Successivamente,

con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Dott. Giambattista Di Pippa)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

(Dott. Alessandro Langiu)

(atto sottoscritto digitalmente)